

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI CAPRI

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso delle strutture ed infrastrutture portuali e la fornitura di servizi nel Porto Turistico di Capri, e si applica senza limitazioni alcuna a tutti gli Utenti dell'approdo. La P.T.C. – Porto Turistico di Capri SpA, che gestisce il Porto in regime di concessione demaniale, nel presente Regolamento sarà indicato semplicemente come “P.T.C.” mentre con la denominazione di “Utente” sarà indicata la persona fisica, Ente o Società cui risulta assegnato l'ormeggio o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito dell'approdo, ovvero, in caso di assenza, i suoi dipendenti e/o consegnatari. Per “approdo” o “Porto Turistico” si intende il complesso delle aree del demanio marittimo e del mare territoriale ubicate in Capri, Marina di Caterola, meglio descritte ed individuate nella Concessione Demaniale di cui al successivo Art. 2, alla quale peraltro si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

ART. 2

La P.T.C. – Porto Turistico di Capri SpA gestisce direttamente l'approdo in forza della Concessione Demaniale n. 51 rilasciata dalla Regione Campania – Settore Demanio Marittimo in data 31 luglio 2013.

ART. 3

La “P.T.C.” provvede alla gestione dell'Approdo, affidandone la direzione ad un Direttore Generale, il quale ha i più ampi poteri per la gestione dell'impresa, precisando che lo stesso è dotato di idoneità tecnica, di autonomia gestionale e capacità di spesa, il compito del coordinamento e la responsabilità della corretta esecuzione di tutte le attività e dei servizi operativi della P.T.C., d'ora in avanti indicato anche semplicemente come “Direzione”.

ART. 4

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di Legge e/o disposizioni amministrative vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'Approdo, dalla “Direzione” e dal personale da essa dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla P.T.C.. La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ART. 5

E' vietato lo svolgimento da parte di terzi di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'Approdo, concorrenziale con l'attività dell'Approdo, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, salvo quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso ed effettuate direttamente o indirettamente dalla P.T.C. ovvero da questa esplicitamente autorizzate.

ART. 6

Gli Utenti devono preventivamente assicurare la propria imbarcazione per i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da incendio, scoppio o simili dell'imbarcazione. La Polizza di assicurazione dovrà essere esibita all'atto dell'arrivo in porto ed a richiesta del personale della Direzione del Porto. Qualora l'imbarcazione non risulti assicurata o il massimale relativo alla voce “ricorso vicini” risulti palesemente insufficiente, la Direzione potrà negare l'ormeggio o chiedere una congrua integrazione della polizza.

ART. 7

Tutte le unità che entrano nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.

ART. 8

Nelle acque dell'Approdo sono vietati: la balneazione, la raccolta dei frutti di mare nonché la pesca con qualsiasi attrezzo o strumento.

TITOLO II – RESPONSABILITA'

ART. 9

L'Utente ed i suoi aventi causa, esonerano la P.T.C. da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone, all'imbarcazione o alle cose, derivanti o connessi con le operazioni di ormeggio e disormeggio, o conseguenti a guasti, furti, incendio, scoppio della propria imbarcazione ed ad altre cause consimili. L'Utente ed i suoi aventi causa esonerano altresì la P.T.C. da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti da fatti di altri Utenti, loro aventi causa e eventi esterni.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ART. 10

Tutte le manovre eseguite nello specchio acqueo evolutivo all'interno dell'Approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione o su richiesta della locale Autorità Marittima, tenuto conto delle norme di sicurezza vigenti, che potranno disporre anche il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora ciò si rendesse necessario in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse

con la operatività dell'Approdo. In caso di assenza del proprietario o di suoi dipendenti o consegnatari, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sentita l'Autorità Marittima, provvedere direttamente con personale di propria fiducia.

ART. 11

In caso di richiesta da parte degli Utenti di dare fondo alle ancore per propri motivi di sicurezza la Direzione potrà autorizzare, fermo restando che la responsabilità ed il costo di intervento per il salpamento delle ancore verrà assunta dall'Utente, essendo obbligatorio l'utilizzo delle attrezzature di ormeggio fisse esistenti (corpi morti).

ART. 12

E' vietato l'accesso allo specchio acqueo in concessione, nonché l'attracco alle banchine ed ai pontili del Porto Turistico senza il preventivo consenso ed autorizzazione della Direzione.

ART. 13

Le imbarcazioni in transito e le Navi da Diporto dovranno contattare a mezzo VHF o telefono la Direzione almeno mezz'ora prima del loro arrivo all'imboccatura del porto e comunque prima del loro ingresso. L'accesso delle Navi da Diporto sarà regolato dalla Direzione in accordo con l'Autorità Marittima Locale per contemperare le esigenze del traffico commerciale.

Tutte le imbarcazioni in transito, nonché le Navi da Diporto, hanno l'obbligo di sostare in rada e di tenersi a debita distanza dall'imboccatura del Porto al fine di non arrecare intralcio al libero svolgimento del traffico commerciale, fino a quando non avranno ottenuto l'autorizzazione ad accedere al Porto Turistico e ad ormeggiarsi secondo le indicazioni impartite dalla Direzione.

ART. 14

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione dell'Approdo. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in lunghezza sia in larghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio di cui alla tabella delle tariffe, con tolleranza del 3% in lunghezza e dell'1% in larghezza

ART. 15

L'ormeggio in seconda fila è vietato tassativamente in tutte le aree del Porto Turistico.

E' altresì escluso, e quindi esplicitamente vietato, lo stazionamento di imbarcazioni o natanti di qualsiasi genere al di fuori delle aree destinate all'ormeggio.

ART. 16

La Direzione si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni e modifica del piano degli ormeggi e/o altri simili esempi.

ART. 17

La navigazione all'interno del Porto, salvo quanto altro più restrittivamente eventualmente disposto dall'Autorità marittima, deve avvenire a lentissimo moto.

ART. 18

Gli Utenti occasionali, ai quali è riservata un'apposita zona "transito", dovranno, nel più breve tempo possibile, compilare la scheda fornita dal personale della P.T.C. e consegnarla agli Uffici della Direzione. Gli Utenti con imbarcazioni battenti bandiera estera e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 19

L'Utente che si assenti per un periodo di tempo superiore alle dodici ore è tenuto a darne comunicazione alla Direzione indicando la data di ritorno, nonché, possibilmente la località che intende raggiungere. L'Utente è tenuto a dare avviso alla Direzione anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.00.

Dopo tale ora in mancanza di comunicazioni da parte dell'Utente non saranno assicurati dalla P.T.C. i servizi.

ART. 20

Per gli Utenti di un posto riservato (contratti annuale o stagionali) la Direzione si impegna a mantenere libero il relativo ormeggio nel caso di assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo, salvo causa di forza maggiore, riservandosi di utilizzare tale ormeggio in caso di assenza prolungata, della quale ha avuto comunicazione dall'Utente. L'Utente di un posto barca riservato qualora preveda di lasciare libero l'ormeggio per un certo periodo di tempo, ha la facoltà di chiedere alla Direzione della P.T.C., che non può rifiutarsi, di provvedere alla gestione del proprio posto barca. In tal caso l'Utente deve dare tempestiva comunicazione alla Direzione del periodo di assenza (comunque almeno 48 ore prima) e sottoscrivere apposita formale ed esplicita delega per la gestione. E' prerogativa esclusiva della P.T.C. la gestione dei posti barca lasciati liberi dagli assegnatari, essendone espressamente vietati il sub-affitto o la sub-assegnazione.

TITOLO IV – TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ART. 21

L'accesso veicolare all'interno dell'approdo è consentito a coloro che vi sono autorizzati. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul veicolo e/o esibito agli addetti al controllo. L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenza di carico e scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Direzione.

Il traffico veicolare all'interno dell'Approdo deve svolgersi alla velocità massima di 20 km/h. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico nelle ore di riposo, nel periodo 01/06 – 30/09 i ciclomotori, i motocicli ed i motoscooters di qualsiasi tipo e cilindrata possono circolare nell'area del Porto solo

dalle ore 09.00 e non oltre le ore 21.00. Tra le ore 21.00 e le ore 09.00 del giorno successivo è assolutamente vietata la circolazione di tali motoveicoli, che potranno, tuttavia, essere condotti a mano e/o a motore spento.

ART. 22

Il parcheggio dei motoveicoli deve avvenire soltanto nelle zone all'uso destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La Direzione riserverà complessivamente n° 2 posti auto, esclusivamente, per auto di servizio della forza pubblica (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Dogana) e dei mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco, Ambulanza, etc.). L'accesso al Porto Turistico sarà inoltre consentito alle autovetture in servizio pubblico (Taxi) che dovranno sostare esclusivamente nelle aree ad esse assegnate.

TITOLO V – SERVIZI

ART. 23

La Direzione cura l'espletamento dei seguenti servizi:

1. pulizia dello specchio acqueo portuale
2. pulizia delle aree a terra
3. servizio antincendio ed antinquinamento
4. vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti dell'approdo, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento
5. assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti
6. pubblica illuminazione nell'ambito dell'approdo
7. radio assistenza con apparato VHF
8. servizio idrico ed elettrico
9. servizio docce in banchina con acqua calda
10. servizi igienico sanitari

ART. 24

Gli Utenti sono tenuti al pagamento anticipato degli importi di cui alle tariffe in vigore. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici della Direzione, la quale non riconoscerà alcun'altra modalità utilizzata dall'Utente. Anche a tal fine, la Direzione rilascia a fronte di ogni pagamento idonea quietanza, che dovrà essere esibita dall'Utente ad ogni eventuale richiesta della Direzione o del personale da essa dipendente.

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ART. 25

E' vietata la esecuzione di lavori di riparazione in genere ai natanti nonché il sollevamento ed il deposito degli stessi in banchina se non nelle aree prestabilite dalla Direzione, previa autorizzazione della stessa. Gli Utenti che intendono eseguire o far eseguire lavori di qualsiasi genere alle proprie imbarcazioni, devono acquisire la preventiva formale autorizzazione da parte della P.T.C. sulla base di quanto prescritto nel precedente Art. 5. A tal fine gli Utenti dovranno indicare gli estremi della/ e Ditta/ e da essi incaricata/ e nonché la data di inizio dei lavori, la loro sommaria descrizione e la data presumibile di ultimazione degli stessi e si assumono in proprio ogni qualsivoglia responsabilità derivante dalla effettuazione di tali lavori anche nel caso di dolo o colpa dei prestatori d'opera dei da essi all'uso incaricati. Per semplificare le procedure previste nel presente Articolo, la P.T.C. avrà cura di predisporre e rendere pubblico un elenco di Ditte operanti nelle diverse specializzazioni per gli interventi di riparazione o manutenzione delle imbarcazioni da diporto, per le quali si intenderà tacitamente accordata l'autorizzazione di cui al precedente Art. 5. E' fatto obbligo agli Utenti ed ai prestatori d'opera da essi incaricati di effettuare i lavori secondo le buone norme e regole marinesche ed in conformità con le disposizioni vigenti in materia antinfortunistica, antincendio ed antinquinamento. In ogni caso, gli Utenti che devono eseguire o far eseguire lavori di qualsiasi genere sulle imbarcazioni tirate a secco, ovvero i loro incaricati, hanno l'obbligo di contrarre preventivamente apposita polizza assicurativa, di cui i risultati beneficiario la P.T.C., per la copertura dei rischi che tali lavori comportano per la salvaguardia dell'integrità delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature dell'Approdo. Copia della Polizza Assicurativa, di cui sopra, deve essere consegnata in Direzione dall'Utente prima che i lavori abbiano inizio e dovrà avere validità pari almeno alla durata dei lavori. E' fatta in ogni caso salva la facoltà della P.T.C. di attuare ogni ulteriore azione di tutela per il risarcimento di eventuali danni agli impianti, alle strutture ed alle attrezzature portuali.

ART. 26

E' vietato porre in moto gruppi elettrogeni e motori principali nell'Approdo, salvo che per eccezionali e comprovate esigenze, prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00. Sono vietati nel detto orario anche l'uso di segnali acustici, la effettuazione di lavori rumorosi e di qualunque altra attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

ART. 27

Sono ammessi all'interno del Porto Turistico solo gli animali domestici di proprietà degli utenti e/o loro ospiti e solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nell'ambito dell'Approdo, possa arrecare molestia o disagi agli Utenti dello stesso.

ART. 28

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (contenitori, passerelle, salvagenti, tender etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine i moli ed i pontili dell'Approdo.

ART. 29

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto in mare, ovvero lo svuotamento in mare delle vasche di accumulo delle acque di scarico dei servizi di bordo.

Per favorire il ritiro dei rifiuti, l'Utente dovrà esclusivamente usare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti (vetri, plastica, lattine, olio, pile, etc.).

ART. 30

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dovrà essere effettuato, a cura dell'Utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi e spine non idonei. E' altresì tassativamente vietato agli Utenti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ART. 31

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura dell'Utente, con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ART. 32

La "P.T.C." ha cura di predisporre una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Gli utenti devono comunque osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni alle imbarcazioni e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

1. in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino sul luogo;
2. prima della messa in moto di motori a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
3. gli utenti devono controllare, prima di accedere all'ormeggio, che non vi siano residui di perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
4. gli Utenti devono assicurarsi che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. gli Utenti devono effettuare il rifornimento di carburante all'imbarcazione esclusivamente a mezzo degli erogatori del distributore esistente nell'Approdo; è assolutamente vietata, nell'ambito dell'Approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc.) l'Utente deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, ad effettuare rifornimenti quale che sia la qualità di carburante da travasare.
6. gli Utenti devono assicurarsi che i compartimenti di bordo contenenti bombole siano adeguatamente areati;
7. gli Utenti devono assicurarsi che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. in caso di inizio di incendio a bordo di un'imbarcazione gli Utenti, anche se non direttamente interessati, devono prodigarsi, per quanto possibile, nella lotta contro le fiamme avvisando nel contempo, con ogni mezzo ed il più rapidamente possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; in particolare è attribuita alla Direzione, sotto le direttive dell'Autorità Marittima Locale, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal Porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

ART. 33

In caso di particolari condizioni meteo, di particolare pericolo per la vita umana, o in qualsiasi altra situazione di pericolo, gli Utenti sono tenuti a prestare ogni ragionevole collaborazione alla Direzione.

TITOLO VII – NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA

ART. 34

L'area Porto Turistico è convenzionalmente suddivisa nelle seguenti 3 zone:

- Darsena
- Calata di Riva
- Pontili Galleggianti

I posti barca delle 3 zone sono utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni con contratti di durata annuale o stagionale e per le prenotazioni giornaliere.

ART. 35

Gli Utenti che desiderano ottenere un posto barca fisso (contratti annuali o stagionale) dovranno produrre apposita istanza alla P.T.C., correlata dei seguenti documenti:

- Copia della licenza di navigazione oppure, per le unità da diporto non immatricolate (natanti) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risultino sia la legittima proprietà dell'imbarcazione per la quale viene richiesto il contratto di ormeggio sia la conseguente assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.
Nell'atto vanno indicati tutti i possibili elementi di identificazione dell'imbarcazione (Nome, Marca, tipo, colore, tipo di motorizzazione, marca e potenza del motore, etc.)

ART. 36

Le operazioni di alaggio e varo saranno effettuate a carico dell'Utente in accordo con le disposizioni della Direzione del Porto Turistico.

Gli Utenti che desiderano ottenere l'autorizzazione alla sosta della propria imbarcazione nelle aree consentite del Porto, dovranno presentare apposita istanza nei modi previsti per l'assegnazione dei posti barca.

TITOLO VIII TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 37

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe approvate dalla P.T.C. - Porto Turistico di Capri Spa.

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.38

La Direzione si riserva di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Regolamento. Le eventuali inosservanze rilevate comporteranno l'immediata rescissione del contratto costituendo causa di grave inadempienza, salvo i maggiori eventuali danni da ciò derivati alla P.T.C.

ART.39

E' demandata all'Autorità Marittima di Capri la puntuale osservanza del presente Regolamento che assume carattere e forza di "Disciplinare" di Polizia Marittima e si applica alle aree del Demanio Marittimo e al Mare Territoriale in concessione alla P.T.C. Porto Turistico di Capri SpA.